ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-44 del 08/01/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA BAERNARDI SRL DI CAVRIAGO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-48 del 08/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.20830/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"BERNARDI Srl" - Cavriago**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**BERNARDI Srl**" avente sede legale in Comune di **Cavriago – Via Quercioli n.8** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività lavorazione e trasformazione latte ubicato in Comune di **Cavriago – Via Quercioli n.8** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti ARPAE con PG/110850 del 31/07/2020 e successive integrazioni volontarie acquisite al PG/1538 del 7/01/2021;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 28/08/2020, con lettera PG/123969, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:
- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/136083 del 23/09/2020;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Cavriago in data 24/09/2020 al PG/137000.
- il nulla osta del Comune di Cavriago, in data 24/09/2020 al PG/137000, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui industriali in pubblica fognatura. Tale atto è stato redatto sulla base del parere di IRETI Spa prot. RT015994-2020-P del 16/09/2020, ivi richiamato, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**BERNARDI Srl**" ubicato nel Comune di **Cavriago – Via Quercioli n.8**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"BERNARDI Srl"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione e trasformazione latte nell'impianto ubicato in Comune di **Cavriago** - **Via Quercioli n.8** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – GENERATORE DI VAPORE C1 ALIMENTATO A GAS METANO DA 1240 KW - CALDAIA SALA LATTE
EMISSIONE N.2 – CENTRALE TERMICA C2 – CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO, ABITAZIONE CASARO E SERVIZI ALIMENTATA A GAS METANO DA 114 KW
EMISSIONE N.3 – GENERATORE DI VAPORE C3 ALIMENTATO A GAS METANO DA 1550 KW – CALDAIA SALA LATTE
EMISSIONE N.4 – CENTRATE TERMICA C4 ABITAZIONE ALIMENTATA A GAS METANO DA 34.8 KW
EMISSIONE N.5÷9 – VENTILATORI RICAMBIO ARIA SALA LATTE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Marzo 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Marzo 2021.**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore

proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE C1 ALIMENTATO A GAS METANO DA 1240 KW - CALDAIA SALA LATTE	1310	6	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
E2	CENTRALE TERMICA C2 – CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO, ABITAZIONE CASARO E SERVIZI ALIMENTATA A GAS METANO DA 114 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E3	GENERATORE DI VAPORE C3 ALIMENTATO A GAS METANO DA 1550 KW – CALDAIA SALA LATTE	2044	6	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
E4	CENTRATE TERMICA C4 ABITAZIONE ALIMENTATA A GAS METANO DA 34.8 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E5÷E9	VENTILATORI RICAMBIO ARIA SALA LATTE	500 Cad.	3,5	Discontinuo	----	----	(2)
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Il valore di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale. Per tali parametri la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							
(2) Per tale emissione l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06, in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E1-E3**, che si configurano quali impianti di combustione medi, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 3 (limitatamente al parametro ossidi di azoto).

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al PG/110850 del 31/07/2020 e successive integrazioni volontarie acquisite al PG/1538 del 7/01/2021.

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.-Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La ditta Bernardi srl, presso lo stabilimento di via Quercioli n.8 in comune di Cavriago, effettua la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano. Il caseificio può lavorare fino a 220.000 q.li. di latte/anno per un turno di lavorazione. Nel caseificio sono presenti n. 2 locali ad uso salatoio, uno da n. 800 forme, uno da 560 forme , con cestelli inox a immersione contenenti ciascuno 20 forme disposte su 5 piani. Dopo la lavorazione le forme di formaggio vengono portate al magazzino che può conferire fino a 12.000 forme.

Oggetto del presente allegato è lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue Comune di Cavriago (RE) costituite:

- da acque di lavaggio delle cisterne degli automezzi adibiti al trasporto del latte;
- dal lavaggio di locali e attrezzature utilizzati per la lavorazione del latte;
- dal CIP (Cleaning in Place) del sistema di raffreddamento siero.

I reflui suddetti sono raccolti da rete fognaria aziendale e convogliati all'impianto di depurazione nelle otto ore giornaliere di lavoro; Le fasi di trattamento operano con continuità e a portata costante nelle 24 ore.

Il dimensionamento dell'impianto di depurazione è stato effettuato in base ai quantitativi previsti di latte che viene lavorato e conseguentemente in base ai quantitativi di refluo da trattare. La portata massima giornaliera all'impianto di trattamento è di 50 m3/giorno. L'impianto di depurazione aziendale è dimensionato per 1417 Abitanti equivalenti (AE).

In specifico l'impianto di depurazione aziendale è costituito da:

- Equalizzazione (capacità 6I,7 m3);
- Degrassatura statica (capacità 9,9 m3);
- Denitrificazione (capacità 30,1 m3);
- Ossidazione biologica/nitrificazione con coprecipitazione del fosforo (capacità 289,2 m3);
- Sedimentazione finale (capacità 10,6 m3);
- Laminazione (capacità 11,4 m3);
- Pozzetto Prelievi.

È presente inoltre:

- vasca di accumulo fanghi (capacità 56,1 m3) ove sono recapitati i fanghi provenienti dalla vasca di sedimentazione finale;
- Serbatoio per policloruro di Alluminio (capacità 1,0 m3), additivo chimico utilizzato per per garantire il corretto controllo della concentrazione di fosforo nei reflui depurati.

I reflui raccolti dalla rete fognaria aziendale confluiscono in un pozzetto di sollevamento e pompati attraverso la fognatura interna alla sezione di equalizzazione dell'impianto. L'equalizzazione è dimensionata su base giomaliera poiché l'attività del caseificio è continua nell'arco della settimana.
Dalla vasca di equalizzazione i reflui sono inviati alla sezione di degrassatura statica mediante una pompa sommergibile con funzionamento temporizzato (alcuni minuti ogni ora) per garantire un apporto di refluo alle fasi successive costante nelle 24 ore. Le componenti grasse separate si accumuluno in uno strato superficiale che necessita di pulizia e asportazione con cadenza semestrale tramite autoespurgo.
Dalla vasca di degrassatura, i reflui sono inviati per gravità alla sezione biologica costituita da una vasca

di denitrificazione mantenuta in condizioni anossiche e da una vasca di ossidazione biologica/nitrificazione operante secondo il modello a fanghi attivi e aerazione prolungata (ossidazione totale). L'ossigenazione della biomassa viene effetttata da aria insufflata mediante diffusori a bolle fini alimentati da due soffianti a canali laterali. In questa fase, al fine di consentire anche la rimozione del fosforo totale, viene immesso in vasca di ossidazione il Policloruro di Alluminio in soluzione acquosa al I8%, tramite apposita pompa dosatrice a membrana alimentata da un serbatoio di stoccaggio dedicato.
Dalla vasca di ossidazione i fanghi sono inviati per caduta nel sedimentatore finale. Tramite una pompa sommergibile a funzionamento temporizzato, i fanghi accumulatisi sul fondo del sedimentatore sono iviati verso l'inizio della sezione biologica. La parte liquida in uscita dal sedimentatore attraverserà tre vasche di laminazione idraulica al fine di trattenere eventuali impurezze in affioramento dal sedimentatore.
I fanghi di supero, sono inviati nella vasca di accumulo fanghi tramite pompa sommergibile a funzionamento temporizzato per poi essere smaltiti come rifiuti presso ditte specializzate.

Recapitano in pubblica fognatura, previo convogliamento al depuratore aziendale, anche i reflui domestici provenienti dall'abitazione del casaro annessa allo stabilimento.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo.

La planimetria di riferimento è la Tav. 1 "Planimetria – fognature" datata 28/04/2020 ed allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **20.000 m^3**;
2. I volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 55 m^3;
3. Lo scarico al pozzetto di controllo, a valle idraulico dell'impianto di depurazione, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
4. Il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
6. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di siero, latticello, grassi e materiali solidi derivanti

dall'attività.

10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa tramite fax al n° 0521/248946), indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.
13. Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dal monitoraggio acustico, acquisito agli atti al PG/1538 del 7/01/2021, redatto e firmato da tecnico competente in Acustica Ambientale, emerge che l'attività svolta dalla Ditta in oggetto rispetta i limiti assoluti lungo i confini aziendali e rispetta i limiti differenziali ai ricettori sensibili individuati R1 e R2.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:
- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.